



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"G. BACCELLI"
SARNO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO IN TEMA DI DISCIPLINA
(D.P.R. n.249/98, D.P.R. n.235/07)

ANNO SCOLASTICO 2008/09

Principi generali sull'irrogazione delle sanzioni

La scuola si ispirerà al principio fondamentale della “finalità educativa e costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. (art.4, comma 3, DPR 249). Il nuovo testo normativo (DPR 235/07), infatti, tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. (art.4 comma 2). Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche (DPR 235/07) si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica stessa. Le norme introdotte dal DPR 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della “gravità dei comportamenti” e delle conseguenze da esse derivanti. Nell'attuazione delle sanzioni occorrerà ispirarsi al “principio di gradualità” della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (art.4 comma 5). Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p. Per maggiore chiarezza si riporta una “classificazione” delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

Classificazione delle sanzioni	Natura delle mancanze	Organo competente
<p>Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1):</p> <p>A) ammonizione privata in classe; allontanamento dalla lezione; ammonimento scritto.</p>	<p>Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate. Violazione del Regolamento interno. Reiterazione delle mancanze suddette. Fatti che turbano il regolare andamento della scuola.</p>	<p>Docenti Dirigente Scolastico</p>
<p>B) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 comma 8). Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. La sanzione disciplinare può essere irrogata soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).</p>	<p>Tale sanzione è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. (es. Fatti che turbano il regolare andamento della scuola. Offeso al decoro personale, alle istituzioni, alla religione. Offese al corpo docente, alla morale, oltraggio o danno materiale all'istituto.</p>	<p>Consiglio di Classe in composizione allargata a tutte le componenti ivi compresi pertanto i genitori*.</p>
<p>C) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (Art. 4 – Comma 9).</p>	<p>Devono ricorrere due condizioni: 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

<p>La scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p> <p>La sanzione disciplinare può essere irrogata soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).</p> <p><i>(Occorrerà evitare che l'applicazione di tale sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico)</i></p>	<p>privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) oppure vi deve essere una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento);</p> <p>2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione del pericolo.</p>	
<p>D) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4 – comma 9bis).</p> <p>La sanzione disciplinare può essere irrogata soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).</p> <p><i>(Occorrerà evitare che l'applicazione di tale sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico)</i></p>	<p>Devono ricorrere due condizioni:</p> <p>1) Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p>	Consiglio d'Istituto
<p>E) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) .</p> <p>La sanzione disciplinare può essere irrogata soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).</p>	<p>Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.</p>	Consiglio d'Istituto

Le motivazioni

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara “le motivazioni” che hanno reso necessario l’irrogazione della stessa (art.3 L.241/90). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola all’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Impugnazioni

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del DPR non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento d’istituto. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da **parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, tutori) **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dal regolamento della scuola. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L’organo di garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, **di norma**, si compone, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 – Comma 1).

Organo di garanzia Regionale

L’ulteriore fase di impugnatoria viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’ufficio scolastico regionale (Art. 5 – Comma 3). Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione. L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei

regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri cointeressati. Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di quindici giorni e per una sola volta (Art. 16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.